



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 11/05/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2001, n.457

Criteria generali per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - art.13CCNL/99 - Intesa con le OO.SS.

L'Assessore al Personale, sulla base della relazione predisposta dal competente Ufficio, sottoscritta dal dirigente del Settore, riferisce:

L'art. 13 del CCNL dell'Autonoma Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 23/12/99, sostituendo l'art. 22 del CCNL del 10 aprile 1996, ha disciplinato l'Affidamento e la revoca degli incarichi dei dirigenti.

In particolare:

a - Il comma 1 afferma il principio che " Gli Enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente ".

b - Il comma 2 dispone circa l'obbligo di adeguare " le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n°29/93, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per la relativa durata che non può essere inferiore a due anni, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati";

c - Il comma 3, precisa che "la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 14, comma 2";

d - Il comma 4 stabilisce che " I criteri generali di cui al comma 2 prima della definitiva adozione sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, seguita, su richiesta, da un incontro".

E' da evidenziarsi che la procedura prevista dal comma 4, è identica a quella di cui all'art. 8 del CCNL/99, relativo alla concertazione.

E' anche da sottolineare che l'art. 19 della L.R. n. 7/97 stabilisce che "La Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, formula in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti".

Durante la fase della contrattazione collettiva integrativa decentrata, il Settore Personale ha presentato alle OO.SS. aziendali della dirigenza e alle OO.SS. territoriali di categoria una ipotesi di "Criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi".

Dopo approfonditi incontri, è stata raggiunta in data 24/11/2000 l'intesa sul documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Delegazione Trattante di parte pubblica le OO.SS., aventi titolo.

Si evidenzia che l'intesa è stata raggiunta con CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/EE.LL., CSA/CONFAL, DIRPUGLIA/DIRER, che rappresentano la totalità delle rappresentanze sindacali dei dirigenti e la totalità delle OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL/99, ad esclusione della O.S. CIDA che, benché convocata, non ha partecipato agli incontri.

Si propone, pertanto, di approvare i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul quale è stata raggiunta l'intesa tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS., aventi titolo, subordinando l'efficacia del presente atto al previsto " sentito " dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, riportati nell'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che l'atto di affidamento degli incarichi di cui al terzo capoverso dell'art. 7 dei " Criteri " è di competenza della Giunta Regionale.
2. Di dare atto che sul documento di cui al precedente punto 1 è stata raggiunta l'intesa con le rappresentanze sindacali dei dirigenti e con le OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCNL/99.
3. Di dare mandato, al dirigente del Settore Personale, di informare i dirigenti regionali del presente provvedimento per il tramite di specifica circolare.
4. Di dare mandato, inoltre, al dirigente del Settore Personale degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
5. Di subordinare l'efficacia del presente atto al " sentito " dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi del primo comma dell'art.19 della L.R. n. 7/97.
6. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dott. Romano Donno dott. Raffaele Fitto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie

Il dirigente dell'Ufficio

Dott. Paolo Fiorino

Il dirigente del Settore

Dott. Bernardo Notarangelo

L'Assessore proponente

Dott. Giovanni Copertino

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ai sensi dell'art.7 della L.R. n.7/97, la Giunta Regionale affida e revoca gli incarichi di Direzione delle Strutture regionali secondo i criteri generali fissati dal presente atto.

Per gli incarichi dirigenziali del Consiglio Regionale i relativi atti sono adottati su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 2

Gli atti di cui all'art. 1 sono proposti dall'Assessore competente in materia di Risorse Umane e previa istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Settore Personale, ovvero dal Settore Amministrazione del Consiglio Regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Per gli incarichi diversi da quelli di Coordinatore di Area, è obbligatorio, in fase istruttoria, acquisire il parere del Coordinatore dell'Area interessata.

Art. 2 bis

Il Settore Personale della G.R. ed il Settore Amministrazione del Consiglio Regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, con Atto Dirigenziale da pubblicarsi sul B.U.R.P. individuano trimestralmente i posti di direzione vacanti.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, a pena di decadenza, i dirigenti regionali interessati dovranno inoltrare, a mezzo raccomandata A.R., domanda contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche correlate al posto da ricoprire.

TITOLO II

NOMINA COORDINATORI DI AREA

Art. 3

3.1 Nel rispetto dei criteri generali fissati dal presente atto, la funzione di Coordinatore di Area è conferita dalla Giunta Regionale e per l'ambito del Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di

Presidenza, a Dirigenti regionali che ne abbiano fatto domanda, in possesso di cinque anni di responsabilità dirigenziale.

3.2 I Dirigenti di cui al precedente comma 1 devono essere dotati di professionalità, capacità e competenza adeguate al posto da ricoprire ed agli obiettivi da conseguire. Il relativo curriculum in base al quale è effettuata la nomina, contiene tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto e tiene conto della valutazione periodica del sistema interno di valutazione.

Il curriculum è pubblicato, unitamente all'atto di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3.3 Gli incarichi di Coordinatore di Area sono conferiti con atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di indirizzo politico generale, l'indicazione delle quote di bilancio di cui all'art.10, le risorse umane e strumentali assegnate all'Area.

Art. 4

Entro il limite stabilito dal comma 3 dell'art.19 della L.R. n. 7/97, la funzione di Coordinatore di Area può essere, altresì, conferita con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, a persone estranee all'Amministrazione regionale in possesso oltre che dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, anche dei seguenti:

- a) cinque anni di esperienza dirigenziali;
- b) età minima di trentacinque anni e massima di sessanta anni;
- c) documentata qualificazione professionale nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del D.P.R. 3.5.1957 n.686.

Art. 5

Non possono essere nominati Coordinatori di Area:

5.1 coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

5.2 coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

5.3 coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.15 della legge 3.8.1988, n.327

(Norme in materia di misure di prevenzione personali)

120, e dell'art. 14 della legge 19.3.1990, n. 55 (Norme disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

5.4 coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

5.5 Non possono essere nominati Coordinatori di Area dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.

Art. 6

6.1 Ai Coordinatori di Area si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di

responsabilità e di incompatibilità, previste per i dirigenti regionali.

6.2 L'incarico di Coordinatore di Area è conferito di norma per un periodo di tre anni, rinnovabile.

6.3 Oltre al termine naturale di cui al comma 2 l'incarico cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di coordinatore sono espletate da un dirigente regionale, lo stesso è sostituito temporaneamente da altro dirigente e, al termine dell'incarico, riassume la titolarità delle funzioni di provenienza.

6.4 Nel caso in cui l'incarico di Coordinatore di Area viene conferito a dirigenti regionali con contratto di diritto privato a tempo determinato, si ha la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere a tempo indeterminato, con effetto dalla data di stipulazione del nuovo contratto. Il dirigente competente, in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

6.5 Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il posto è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di Coordinatore di Area e per i successivi trenta giorni.

6.6 In caso di assenza e/o impedimento del titolare le relative funzioni sono assegnate dal componente l'Organo di direzione politica ad uno dei dirigenti in servizio presso l'Area o presso il Settore in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento degli incarichi di Coordinatore di Area.

TITOLO III

AFFIDAMENTO

ALTRE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 7

Il Settore Personale e il Settore Amministrazione del Consiglio regionali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, acquisite le domande e accertato il possesso dei requisiti di legge e di congruenza rispetto agli incarichi da coprire, chiedono il parere al Coordinatore dell'Area interessata.

La congruenza rispetto agli incarichi da ricoprire nonché il parere del Coordinatore di Area avviene sulla base degli elementi di valutazione riportati nella allegata tabella "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'atto di affidamento degli incarichi debitamente motivato e argomentato, definisce durata, risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzati all'esercizio dell'incarico conferito.

Art. 8

Nel caso in cui la ricerca di professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale dia esito negativo per:

- a. mancanza di domande;
- b. impossibilità di dare positivo riscontro alle istanze pervenute in quanto sono in difetto per mancanza dei requisiti di legge e/o professionali;
- c. difficoltà derivanti dalle esigenze organizzative connesse alla piena funzionalità della Struttura di provenienza del Dirigente istante, nel caso in cui lo/gli stesso/i candidato/i già ricopra/no incarico/chi di

livello pari a quello per il quale è richiesta la copertura;
alla Giunta Regionale e/o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è riconosciuta in opzione, la facoltà di procedere autonomamente alla succitata ricerca, sul mercato libero del lavoro.
In tale eventualità la Struttura amministrativa dell'Ente Regione competente per materia, è tenuta a dare ufficialmente atto, nel rispetto dei criteri generali delle procedure fissate dal presente Regolamento, della motivazione che rendono necessario il ricorso alla procedura optativa.

Art. 9

Il dirigente che riprende servizio presso la Regione Puglia dopo un periodo di assenza a vario titolo che ha comportato la revoca dell'incarico dirigenziale ricoperto, è collocato d'ufficio in posizione di studio e ricerca in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente. E' fatta salva, in ogni caso, la partecipazione a ricerche interne di professionalità per il conferimento di incarico di altro tipo.

Qualora l'incarico precedentemente ricoperto dal dirigente risulti vacante, è facoltà dell'Amministrazione regionale riassegnarlo al dirigente in rientro.

Art. 10

La revoca anticipata rispetto alla scadenza ordinaria dell'incarico può essere determinata secondo le ipotesi e con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'art.13 del CCNL/99.

TITOLO IV DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 11

Ferma restando l'applicazione dei criteri generali, la procedura per l'affidamento delle funzioni dirigenziali in fase di prima attuazione del presente atto non comporta l'espressione del parere da parte del Coordinatore di Area competente.

La proposta motivata é effettuata direttamente dal Presidente della G.R., dagli Assessori e dal Presidente del Consiglio Regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sulla base degli atti d'ufficio eventualmente integrati da appositi colloqui con i dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno.

TABELLA A)

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE DI AREA

CARATTERISTICHE DEL POSTO DA RICOPRIRE

Coordinamento Area

Tipo di professionalità necessaria

Obiettivi prioritari dell'Area

Attitudini, capacità ed esperienza che il ruolo da svolgere richiede:

PROFILO DEL DIRIGENTE PROPOSTO

Nominativo

Titolo di studio

Altri titoli significativi in relazione all'incarico da attribuire:

Esperienze professionali significative in relazione alla peculiarità del posto e agli obiettivi da raggiungere:

Caratteristiche dei dirigenti:

(individuare tra le capacità sotto elencate quelle che caratterizzano maggiormente il dirigente fornendo oggettive motivazioni)

capacità di analisi valutazione e progettazione di sistemi organizzativi complessi e del relativo contesto
(motivazione)

capacità di governo della molteplicità dei fattori dinamici che determinano i processi organizzativi
(motivazione)

capacità di gestire un sistema articolato di funzioni e relazioni: cioè capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti, di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli interventi per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica
(spiegazione)

capacità di gestione coordinata di risorse umane, strumentali, finanziarie
(motivazione)

capacità relazionali, all'interno ed all'esterno dell'organizzazione
(motivazione)

capacità di negoziazione, comunicazione, interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo
(motivazione)

capacità di operare in modo integrato e collaborativo per accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale, finalizzata anche al miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino
(motivazione)

altre (specificare)

Possesso di conoscenze, attitudini ed esperienze nella direzione delle funzioni organizzative, finanziarie ed amministrative desumibili dalle attività svolte con riferimento a:

azioni di razionalizzazione di strutture organizzative

(motivazione)

orientamento al miglioramento dei servizi e alla gestione del cambiamento e delle innovazioni

(motivazione)

realizzazione di economie e di azioni dirette a contenere i costi di gestione

(motivazione)

riconoscimento della centralità delle risorse umane nel processo organizzativo e capacità di motivazione dei collaboratori

(motivazione)

Eventuali osservazioni ed elementi integrativi

La presente proposta è formulata sulla base e nel rispetto dei "Criteri " definiti dalla Giunta Regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta del _____ con provvedimento n. _____

L'Assessore proponente e competente per materia.
